

CONTRATTO DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO

INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ED AFFINI

21 marzo 2008

In Teramo, il 21 marzo 2008,

tra

CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE EDILI PICCOLA INDUSTRIA ABRUZZO

tra

API EDIL ABRUZZO, rappresentato dal Presidente Dino Gavioli, dal Consigliere Lucio Sabatini e da Luciano Marifiamma; assistiti da: Emma Baroni, Luca Di Domenico, Massimiliano Mari Fiamma, Ernesto Petricca e Maurizio Tini;

e, in ordine alfabetico,

la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno - Fe.N.E.A.L.-UIL-ABRUZZO, rappresentata dal Segretario Regionale, Sig. Giovanni Panza;

la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - F.I.L.C.A.-CISL-ABRUZZO, rappresentata dal Segretario Regionale, Sig. Riccardo Gentile;

la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industrie Affini - F.I.L.L.E.A. -CGIL-ABRUZZO, rappresentata dal membro della Segreteria Regionale Giuseppe Carminelli;

viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 11/6/04, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL 11/6/04.

PREMESSA

Nell'ultimo quinquennio il settore delle costruzioni in abruzzo ha avuto una fase positiva fino al 2005, mentre negli ultimi due anni si assiste ad una forte contrazione, in particolar modo per gli appalti pubblici.

L'API EDIL ABRUZZO e le Organizzazioni Sindacali registrano in abruzzo un calo degli appalti pubblici del 30% nel 2006 rispetto al 2005 e un ulteriore decremento si sta verificando nel corso del 2007 rispetto ai dati del 2006 (fonte CRESME).

L'edilizia privata ha sopperito al brusco calo di appalti pubblici ma nel corso del 2007 e in prospettiva anche nel 2008 è previsto un ridimensionamento anche negli appalti di edilizia privata.

Le parti intendono portare avanti congiuntamente iniziative tese a favorire:

- a) maggiori investimenti da parte dello Stato e della Regione Abruzzo nel campo degli appalti pubblici;
- b) maggiore efficienza da parte delle amministrazioni locali ad utilizzare le risorse disponibili;
- c) l'aggiornamento del prezzario regionale delle opere pubbliche dal punto di vista economico e tecnico;
- d) l'elaborazione di una legge regionale sugli appalti pubblici e sull'urbanistica.

Le parti inoltre esprimono soddisfazione per gli strumenti di prevenzione adottati per la lotta ai fenomeni del lavoro nero, tra i quali il DURC, documento unico di regolarità contributiva.

Le parti, allo scopo di favorire la qualificazione del settore, la prevenzione di fenomeni di lavoro nero e di migliorare la prevenzione in materia di sicurezza, nonché limitare la concorrenza sleale di imprese non regolari, ritengono utile proporre iniziative atte ad istituire un sistema di regole per l'accesso al settore, anche tramite percorsi formativi obbligatori

per chi intende diventare titolare di una impresa edile.

Le parti inoltre, attraverso la costituzione di EDILFORMAS, intendono dare nuovo impulso all'attività di prevenzione nel campo della sicurezza, in linea con le normative vigenti e in fase di elaborazione (Testo Unico Sicurezza), inoltre favorisce percorsi formativi adeguati per la qualificazione dei lavoratori.

Articolo 1 Diritti Sindacali

Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 103 del CCNL 11/6/04 e della L. 20/5/77 n. 300 "Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma dell'accordo interconfederale 18/4/66, alla elezione del delegato di cantiere.

Articolo 2 Informazioni EDILCASSA

L'EDILCASSA ABRUZZO è tenuta, su richiesta del lavoratore, ad inviare alla nuova Cassa la posizione contributiva del lavoratore interessato.

Articolo 3 Bacheche sindacali

In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

Articolo 4 Appalto

Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell'industria delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico. A tal fine le imprese assuntrici di appalti di grandi opere pubbliche ed infrastrutturali assumeranno localmente il 90% degli operai ed il 75% degli impiegati; per far ciò verranno prelevate le professionalità occorrenti prioritariamente dalla banca dati di EDILFORMAS in fase di costituzione.

Articolo 5 Consorzio di imprese o associazione temporanea di imprese

Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6 Subappalto

L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delegati di cantiere o alla R.S.U./R.S.A. e, in mancanza di dette rappresentanze, alle OO.SS. provinciali stipulanti il presente accordo per il tramite di API EDIL ABRUZZO, comunicando altresì il nome e l'indirizzo dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti all'EDILCASSA ABRUZZO

nonchè, le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentalmente provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l'EDILCASSA ABRUZZO e le norme antinfortunistiche. Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che, le imprese sono tenute ad inviare all'EDILCASSA ABRUZZO, in applicazione del presente articolo, e che, allegate sub 4) e sub 5), formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 7

Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia

Al fine di favorire l'accesso al settore dell'edilizia delle donne nelle fasi di produzione diretta in cantiere si conviene di intervenire con contributo diretto alle imprese che provvederanno a tali assunzioni nella misura del 15% del salario globale di fatto per un periodo di tre mesi laddove le aziende si impegnino a garantire continuità occupazionale almeno per nove mesi. Tale contributo verrà erogato per il tramite dell'EDILCASSA ABRUZZO.

Articolo 8

Tossicodipendenze

L'impresa, ai fini di favorire il recupero ed il reinserimento nel settore dei lavoratori affetti da tossicodipendenze e che documentino di sottoporsi a terapie specifiche di riabilitazione, può concedere, su richiesta degli stessi e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell'impresa, una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza di anzianità ad alcun effetto. L'aspettativa di cui al primo comma può essere concessa anche ai familiari o conviventi del lavoratore tossicodipendente, purchè dimostrino documentalmente le necessità di assistenza al congiunto. Il lavoratore che entro sette giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio, verrà considerato dimissionario. L'impresa qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare il lavoratore a riprendere immediatamente servizio. L'impresa ha la facoltà di concedere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto.

Articolo 9

Ente unificato EDILFORMAS

Le parti hanno istituito un ente paritetico regionale per la formazione e la sicurezza EDILFORMAS ABRUZZO, ai sensi dell'art. 89, lett. A e B del CCNL 11/6/2004. Per il funzionamento è stabilito un contributo a carico delle imprese di cui alla tabella allegata calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL del 11/06/2004. Entro il 30 aprile 2008 le parti si impegnano ad effettuare tutti gli adempimenti necessari al fine di rendere operativo l'Ente per il 2008.

Articolo 10

Nuova Occupazione

Attraverso i contratti di inserimento, di cui alla legge 276/03 ed eventuali sue modifiche, le aziende si impegnano ad agevolare, garantendolo, l'inserimento e la qualificazione delle risorse umane nel settore. Nei limiti delle realtà di lavoro esistenti, nelle nuove assunzioni di personale le imprese riserveranno una quota ai giovani in cerca di prima occupazione, privilegiando se possibile coloro che hanno svolto un percorso formativo tramite EDILFORMAS.

Articolo 11

EDILCASSA

Con riferimento all' art. 37 del CCNL 11/6/04 il contributo dovuto all'EDILCASSA ABRUZZO riportato nella tabella allegata è da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell' art. 24 del citato contratto nazionale (paga base, indennità territoriale e indennità di contingenza). La quota di contributo a carico dei lavoratori deve essere trattenuta dagli imprenditori sulle retribuzioni di ogni singolo periodo di paga e versato all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico. Le modalità di versamento del contributo di cui sopra sono stabilite dalla EDILCASSA stessa. Le parti considerano determinante la funzione di servizio al sistema assunto dalla EDILCASSA ABRUZZO; pertanto si ritiene necessario sviluppare sistemi informatici che semplifichino gli adempimenti delle imprese, ottimizzino i benefici per i lavoratori e rendano maggiormente efficiente il lavoro della cassa stessa. Fermo restando il carattere individuale dell'adesione, la EDILCASSA ABRUZZO effettuerà campagne periodiche di sensibilizzazione tra i lavoratori per l'iscrizione degli stessi al Fondo di previdenza complementare, FONDAPI. Al fine di incentivare la regolarità negli adempimenti relativi alle denunce mensili da parte delle imprese, è stabilita, a favore delle

stesse, una riduzione dei contributi EDILCASSA ABRUZZO condizionata agli adempimenti previsti da apposito regolamento. In applicazione dell'allegato Q del CCNL 11/6/04, le imprese aderenti al sistema ANIEMCONFAPI, con sede nella regione Abruzzo, che operano in circoscrizioni territoriali nelle quali non è stata costituita una EDILCASSA, è data la possibilità di aderire ad EDILCASSA/CASSE EDILI partecipate da ANIEM-CONFAPI già costituite ed operanti in territori limitrofi.

Articolo 12

Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia

Con riferimento all' art. 19 del CCNL 11/6/04, il trattamento economico spettante agli operai per ferie e gratifica natalizia, è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 11/6/04. La percentuale complessiva va imputata per il: 10,00% alla gratifica natalizia; 8,50% al trattamento economico per ferie. L'importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato mensilmente dalle imprese all'EDILCASSA ABRUZZO, che successivamente provvederà a corrisponderla agli operai aventi diritto, secondo le norme contrattuali.

Articolo 13

Quota di Adesione contrattuale

Con riferimento all'art. 37 del CCNL 11/6/04 le quote di adesione contrattuali, a carico del datore di lavoro e dei lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini, sono stabilite nelle misure indicate nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 11/6/04. Le quote di adesione contrattuali a carico dei lavoratori sono trattenute dai datori di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga e versate all'EDILCASSA ABRUZZO unitamente alla parte di contributo a proprio carico.

Articolo 14

Orario di lavoro

Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 11/6/04 si conviene che l'orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 11/6/04 salvo che non vi sia un'applicazione assidua e continuativa, nel caso valgono le norme dell'art. 5 del predetto CCNL 11/6/04. Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 5 del CCNL 11/6/04 non in contrasto con il presente articolo. Verranno, in seguito, definite con un protocollo d'intesa forme di flessibilità dell'orario di lavoro, anche mediante la costituzione di una banca delle ore.

Articolo 15

Elemento economico territoriale

In conformità all'accordo nazionale del 23 Aprile 1997, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 Luglio 1993 e dall'art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 Maggio 1997, n. 135. Nella determinazione dell'elemento economico territoriale le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della Provincia, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, nonché dei seguenti ulteriori indicatori:

- il numero delle imprese e dei lavoratori iscritti in EDILCASSA ABRUZZO e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero di ore complessivamente lavorate dagli operai addetti;
- numero di ore di cassa integrazione autorizzate.

Con decorrenza dal 1° MARZO 2008 l'elemento economico territoriale che concorre a formare la retribuzione lorda degli operai e degli impiegati della REGIONE ABRUZZO è pertanto il seguente:

LIVELLI	CATEGORIE	MINIMI PAGA	IMPORTO ORARIO da marzo 2008
Settimo	Quadri imp. 1 [^] super	7,32	0,46
Sesto	Impiegati di 1 [^]	6,59	0,41
Quinto	Impiegati di 2 [^]	5,49	0,35
Quarto	Ass. tecn. 3 [^] ed operai di 4 ^o livello	5,12	0,32
Terzo	Imp. 3 [^] ed operai specializzati	4,75	0,30
Secondo	Imp. 4 [^] ed operai qualificati	4,28	0,27
Primo	Imp. 4 [^] p.i. ed operai comuni	3,66	0,23

Articolo 16 Indennità Territoriale di Settore

Le parti concordano, ai sensi dell'accordo sottoscritto a livello nazionale tra le Associazioni Datoriali di categoria e le O.SS. dei lavoratori e Sindacati, che gli importi in atto dell'Elemento Economico Territoriale sono conglobato nell'Indennità territoriale di settore e nel premio di produzione. Pertanto gli importi del premio di produzione e dell'indennità di settore complessivo dell'ex E.E.T. sono:

IMPIEGATI (premio di produzione)

Livello	Totale
7 ^o	298,48
6 ^o	274,92
5 ^o	228,26
4 ^o	203,65
3 ^o	187,25
2 ^o	169,54
1 ^o	145,69

OPERAI (indennità di settore)

Livello	Orario
4 ^o OP. IV LIV.	1,20
3 ^o OP. SPEC.	1,12
2 ^o OP. QUAL.	1,01
1 ^o MANOVALE	0,87

Articolo 17 Anzianità professionale edile

Per questo istituto valgono le norme previste dall'art. 30 del CCNL 11/6/04. Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo del 3,00% a carico dei datori di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del CCNL 11/6/04 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestato, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 18 del CCNL citato. La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione.

Articolo 18

Lavori in zone disagiate

L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Articolo 19

Indennità trasporto casa - lavoro

Agli operai e agli impiegati impegnati nei cantieri che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro è corrisposta un'indennità oraria (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari:

	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
7° livello	0,25	0,25	0,25	7%
6° livello	0,25	0,25	0,25	7%
5° livello	0,25	0,25	0,25	7%
4° livello	0,25	0,25	0,25	7%
3° livello	0,25	0,25	0,25	7%
2° livello	0,25	0,25	0,25	7%
1° livello	0,25	0,25	0,25	7%

Detta indennità non verrà corrisposta unicamente nel caso che l'impresa provveda al trasporto degli operai dalla loro abitazione al cantiere e viceversa. Agli impiegati che prestano normalmente la loro opera in ufficio è corrisposta, a titolo di concorso nelle spese di viaggio, un'indennità mensile pari a € 31,00. Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 22 CCNL del 11/6/2004 in quanto che, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. Le parti convengono che, a partire dal prossimo rinnovo contrattuale e successivi, si provveda a ridurre la differenza tra le provincie tra la prestazione di indennità di trasporto casa-lavoro per addivenire ad una omogeneizzazione dei trattamenti in tutto il territorio abruzzese, che provvedere, tra l'altro, anche la revisione del meccanismo a percentuale.

Articolo 20

Mensa

L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché, nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 12,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato. La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell'art. 86 del CCNL 11/6/04. Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° marzo 2008 una indennità sostitutiva pari:

	Chieti	Pescara	L'Aquila	Teramo
4° livello	0,46	0,46	0,46	0,55
3° livello	0,46	0,46	0,46	0,55
2° livello	0,46	0,46	0,46	0,55
1° livello	0,46	0,46	0,46	0,55

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 19 del CCNL 11/6/04 in quanto nella sua determinazione, è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi. L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa approntato in una delle

forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

Articolo 21

Ferie

Fermo restando quanto previsto dal CCNL 11/6/04 e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:

- 1 - due settimane di ferie nel mese di agosto;
- 2 - una settimana di ferie in dicembre;
- 3 - una settimana su richiesta del lavoratore.

Articolo 22

Portatori Handicap

L'impresa ha facoltà di concedere l'anticipazione del TFR per i lavoratori ai quali sia concessa l'aspettativa prevista dall'art. 33 della legge 104/92.

Articolo 24

Indennità di alta montagna

Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22/06/2000 l'indennità di alta montagna è così stabilita:

- a) € 0,77 giornaliera quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
- b) €. 0,88 giornaliera quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
- c) € 1,03 giornaliera quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
- d) € 0,83 giornaliera da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine

Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi. Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Articolo 24

Cantieri in estensione / tempi di percorrenza

L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono installate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato. Nota a verbale Le parti precisano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.

Articolo 25

Qualifiche

Al fine di determinare una professionalizzazione degli addetti del settore, l'impresa ha la facoltà, trascorsi 12 mesi dall'inizio dell'effettiva prestazione lavorativa, di attribuire una qualifica superiore rispetto a quella di operaio comune.

Articolo 26

Trasferta

All'operaio in servizio, comandato a prestare, per non più di 30 giorni lavorativi consecutivi, la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune e comunque con una percorrenza maggiore di 5 chilometri, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto o 3) dell'art. 24 del CCNL 11/6/04, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme tutte le altre norme previste dall'art. 21 del CCNL 11/6/04.

Articolo 27

Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale

Le attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dei precedenti Contratti Integrativi sono alimentati dal contributo a carico delle imprese, di cui alla tabella contribuzione EDILCASSA allegata degli elementi della retribuzione, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro effettivamente previste e sul trattamento economico per le festività.

I tre RLST, uno per ogni O.S. Regionale (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL) dovranno essere immediatamente operanti. Le modalità operative della gestione e delle attività sono disciplinate da apposito protocollo.

Articolo 28

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)

Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell'art. 89 del CCNL 11/6/2004 e delle leggi vigenti, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all'azienda, il datore di lavoro ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti di legge connessi allo svolgimento delle sue funzioni, a carico dell'Ente Unico, la cui entità è disciplinata dal regolamento di cui all'allegato A. Allo scopo di favorire la diffusione della cultura della sicurezza alle maestranze del settore edile si procederà a percorsi formativi a cura di EDILFORMAS dei RLS/RLST.

Articolo 29

Indumenti di lavoro

Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti di lavoro ai dipendenti con un contributo da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 11/6/04 indicato nella tabella EDILCASSA allegata.

Articolo 30

Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per Fondo FONDAPI

Ai sensi dell'accordo nazionale del 2 ottobre 2003 le parti concordano, fermo restando il principio di volontarietà di adesione da parte del lavoratore al Fondo nazionale di previdenza complementare — FONDAPI — di mutualizzare gli oneri a carico del datore di lavoro nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata calcolato sulla retribuzione mediante rimborso degli importi contributivi versati dall'impresa a tale titolo. Le parti concordano, altresì, di accantonare sulla posizione del lavoratore aderente a FONDAPI un ulteriore importo pari allo 0.50% della retribuzione prelevandone il relativo importo dal fondo di cui al successivo articolo 31.

Articolo 31

Fondo per gli oneri mutualizzati

Per le imprese della provincia dell'Aquila le parti convengono di mutualizzare l'accantonamento dei costi della malattia con un contributo individuato al seguente articolo 32 del presente contratto. Con apposito regolamento le parti stabiliranno le norme del suddetto versamento.

Articolo 32

Mutualizzazione Fondo Previdenza e norma premiale

Al fine di finanziare gli oneri relativi agli articoli 11, 29, 30 e 31, le parti stabiliscono un contributo, totalmente a carico del datore di lavoro, nella misura indicata nella tabella contribuzione EDILCASSA allegata, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 11/6/04.

Articolo 33

Cassa integrazione guadagni

Le imprese, nei casi ove ricorrono gli estremi per averne diritto, sono tenute ad inoltrare, alla sede provinciale della Previdenza sociale, domanda intesa a far ottenere ai propri dipendenti i benefici delle vigenti leggi in materia di Cassa per l'integrazione guadagni. Le imprese anticiperanno sino a 150 ore mensili quanto maturato per Cassa Integrazione Guadagni, così come stabilito dall'art. 9 del CCNL 11/6/04.

Articolo 34

Decorrenza e durata

Il presente contratto integrativo al CCNL 11/6/04 è valido, su tutto il territorio regionale, dal 1° marzo 2008 al 31 dicembre 2010.

Articolo 35

Clausola di salvaguardia

Il presente accordo, condiviso e sottoscritto dalle Parti, nasce dal comune convincimento della necessità di omogeneizzare e qualificare le regole, le norme contrattuali e le retribuzione riferite all'intero comparto regionale.

Articolo 36

Ai lavoratori in forza alla data del 29 febbraio 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 165,00. Il suddetto importo verrà erogato dalle imprese con la retribuzione di marzo 2008. Detto importo per il lavoratori in contratto di apprendistato sarà riparametrato in relazione alla percentuale della classe retributiva di riferimento.

Articolo 37

Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Articolo 38

Esclusiva di stampa

Il presente contratto sarà edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti. La sua riproduzione totale o parziale è consentita solo previa autorizzazione delle parti che sottoscrivono, con indicazione dei termini dell'originale. L'EDILCASSA ABRUZZO è incaricata, assumendone gli oneri, di procedere alla sua stampa ed alla distribuzione ai lavoratori e alle imprese operanti nella regione Abruzzo nonchè agli enti pubblici interessati.

Letto, confermato e sottoscritto Teramo, lì 21 marzo 2008

ALLEGATO B

REGOLAMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 28 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE

ARTICOLO 1

Ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94 e dell'art. 89 del CCNL 11/6/04 nelle aziende dove i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno le imprese possono richiedere all'EDILCASSA di cui all'art. 30 del presente Contratto Integrativo un rimborso pari a 0,30 punti da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 11/6/04, da prelevare dal fondo di cui all'art. 28 del presente contratto, a condizione che producano al medesimo Ente la seguente documentazione:

- dichiarazione attestante gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i., del D.Lgs 494/96 e s.m.i. e dell'art. 89 del CCNL 11/6/04;
- comunicazione preventiva a EDILFORMAS relativa allo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori per l'elezione del RLS;

- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell'attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell'art. 89 del CCNL 11/6/04, da svolgersi obbligatoriamente attraverso EDILFORMAS;
- copia del verbale delle riunioni periodiche;
- copia dei permessi retribuiti spettanti ai sensi dell'art. 89 del CCNL 11/6/04.

ARTICOLO 2

Il costo complessivo del presente regolamento non potrà superare la quota del 50% del contributo previsto per la mutualizzazione dell'RLST .

ARTICOLO 3

Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l'efficacia e la sostenibilità economica entro il 30 ottobre di ogni anno.

ARTICOLO 4

Le imprese per ottenere il rimborso di cui a l'art. 1 del presente regolamento dovranno effettuare apposita richiesta a EDILFORMAS entro il 30 ottobre di ogni anno; le stesse verranno evase in relazione all'ordine di arrivo e fatta salva comunque la disponibilità finanziaria di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

Letto, confermato e sottoscritto
Teramo, li 21 marzo 2008.

CONTRATTO DI LAVORO DELLA REGIONE ABRUZZO 21 marzo 2008

INTEGRATIVO AL CCNL (11.06.2004) PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE EDILI ANIEM-CONFAP - TABELLA OPERAI

Qualifica	Provincia	Paga Base	Contingen.	Ind.Terr.	Elemento Econom. Terr.	E.D.R.	TOTALE	Edilcassa 18,50%	Ex R.O.L. 4,95%	Indennità Mensa	Indennità Trasporto	TOTALE GEN.	Indennità Trasferta 10%	Accanton. Edilcassa 14,20%	T.F.R. orato
Operaio Comune	CHIETI	3,66	2,97	0,87	0,23	0,86	7,79	1,44	0,39	0,46	0,25	10,33	0,77	1,11	0,71
	L'AQUILA	3,66	2,97	0,87	0,23	0,86	7,79	1,44	0,39	0,46	0,25	10,33	0,77	1,11	0,71
	PESCARA	3,66	2,97	0,87	0,23	0,86	7,79	1,44	0,39	0,46	0,25	10,33	0,77	1,11	0,71
	TERAMO	3,66	2,97	0,87	0,23	0,86	7,79	1,44	0,39	0,55	0,55	10,71	0,77	1,11	0,74
Operaio Qualificato	CHIETI	4,28	2,99	1,01	0,27	0,86	8,61	1,59	0,43	0,46	0,25	11,34	0,86	1,22	0,78
	L'AQUILA	4,28	2,99	1,01	0,27	0,86	8,61	1,59	0,43	0,46	0,25	11,34	0,86	1,22	0,78
	PESCARA	4,28	2,99	1,01	0,27	0,86	8,61	1,59	0,43	0,46	0,25	11,34	0,86	1,22	0,78
	TERAMO	4,28	2,99	1,01	0,27	0,86	8,61	1,59	0,43	0,55	0,60	11,78	0,86	1,22	0,81
Operaio Specializzato	CHIETI	4,76	3,01	1,12	0,30	0,86	9,25	1,71	0,46	0,46	0,25	12,12	0,92	1,31	0,84
	L'AQUILA	4,76	3,01	1,12	0,30	0,86	9,25	1,71	0,46	0,46	0,25	12,12	0,92	1,31	0,84
	PESCARA	4,76	3,01	1,12	0,30	0,86	9,25	1,71	0,46	0,46	0,25	12,12	0,92	1,31	0,84
	TERAMO	4,76	3,01	1,12	0,30	0,86	9,25	1,71	0,46	0,55	0,65	12,61	0,92	1,31	0,87
Operaio S. Specializzato	CHIETI	5,12	3,02	1,20	0,32	0,86	9,72	1,80	0,48	0,46	0,25	12,71	0,97	1,38	0,88
	L'AQUILA	5,12	3,02	1,20	0,32	0,86	9,72	1,80	0,48	0,46	0,25	12,71	0,97	1,38	0,88
	PESCARA	5,12	3,02	1,20	0,32	0,86	9,72	1,80	0,48	0,46	0,25	12,71	0,97	1,38	0,88
	TERAMO	5,12	3,02	1,20	0,32	0,86	9,72	1,80	0,48	0,55	0,68	13,23	0,97	1,38	0,91

UNA TANTUM. Le parti convengono che l'erogazione dell'importo di una tantum, di cui all'art. 36 del presente Contratto Integrativo, verrà effettuata con la retribuzione del mese di marzo 2008, al personale in forza al 29/02/2008 che ha prestato la sua opera ininterrottamente dal 1° novembre 2007, onnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali, pari ad Euro 165,00. Per i lavoratori assunti in date successive al 1° novembre 2007, l'indennità una-tantum verrà calcolata pro-rata.

([clicca l'immagine per ingrandirla](#))

TABELLA IMPIEGATI

Qualifica Impiegato	Provincia	Paga Base Minimo	Contingen.	Premio produzione	Elemento Econom. Territ.	E.D.R.	TOTALE
1° livello	CHIETI	632,99	513,46	145,69	39,79	10,33	1.342,26
	L'AQUILA	632,99	513,46	145,69	39,79	10,33	1.342,26
	PESCARA	632,99	513,46	145,69	39,79	10,33	1.342,26
	TERAMO	632,99	513,46	145,69	39,79	10,33	1.342,26
2° livello	CHIETI	740,59	517,16	169,54	46,71	10,33	1.484,33
	L'AQUILA	740,59	517,16	169,54	46,71	10,33	1.484,33
	PESCARA	740,59	517,16	169,54	46,71	10,33	1.484,33
	TERAMO	740,59	517,16	169,54	46,71	10,33	1.484,33
3° livello	CHIETI	822,88	520,00	187,25	51,90	10,33	1.592,36
	L'AQUILA	822,88	520,00	187,25	51,90	10,33	1.592,36
	PESCARA	822,88	520,00	187,25	51,90	10,33	1.592,36
	TERAMO	822,88	520,00	187,25	51,90	10,33	1.592,36
4° livello	CHIETI	886,17	522,15	203,65	55,36	10,33	1.677,66
	L'AQUILA	886,17	522,15	203,65	55,36	10,33	1.677,66
	PESCARA	886,17	522,15	203,65	55,36	10,33	1.677,66
	TERAMO	886,17	522,15	203,65	55,36	10,33	1.677,66
5° livello	CHIETI	949,48	524,31	228,26	60,55	10,33	1.772,93
	L'AQUILA	949,48	524,31	228,26	60,55	10,33	1.772,93
	PESCARA	949,48	524,31	228,26	60,55	10,33	1.772,93
	TERAMO	949,48	524,31	228,26	60,55	10,33	1.772,93
6° livello	CHIETI	1.139,36	530,79	274,92	70,93	10,33	2.026,33
	L'AQUILA	1.139,36	530,79	274,92	70,93	10,33	2.026,33
	PESCARA	1.139,36	530,79	274,92	70,93	10,33	2.026,33
	TERAMO	1.139,36	530,79	274,92	70,93	10,33	2.026,33
7° livello	CHIETI	1.265,96	535,12	298,48	79,58	10,33	2.189,47
	L'AQUILA	1.265,96	535,12	298,48	79,58	10,33	2.189,47
	PESCARA	1.265,96	535,12	298,48	79,58	10,33	2.189,47
	TERAMO	1.265,96	535,12	298,48	79,58	10,33	2.189,47

(clicca l'immagine per ingrandirla)

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA E.A. dal 01.10.2006									
CAPITOLO		REGIONE ABRUZZO							
		x CONTRIBUTI TOTALI SU IMPONIBILE				DI CUI: A CARICO DEI LAVORATORI			
		TE	PE	CH	AQ	TE	PE	CH	AQ
G N F		14,2	14,2	14,2	14,2				
CONTRIBUTO PARITETICO		3	3	3	3	0,5	0,5	0,5	0,5
A.P.E.		3	3	3	3				
Q.A.C.P.		1,16	1,16	1,16	1,16	0,58	0,58	0,58	0,58
Q.A.C.N.		0,44	0,44	0,44	0,44	0,22	0,22	0,22	0,22
ENTE UNIFICATO		0,4	0,4	0,4	0,4				
R.L.S.T.		0,4	0,4	0,4	0,4				
MUTUALIZZAZIONI	INDUMENTI DA LAVORO	0,4	0,4	0,4	0,4				
	Prev. Compl. E norma premiale	0,5	0,5	0,5	0,5				
	ONERI MUTUALIZZATI	0,1	0,1	0,1	0,1				
QUOTA ASS. (API - CNA)		1,3	1,3	1,3	1,3				
TOTALI CONTR. SENZA QUOTA ASS.		9,4	9,4	9,4	9,4				
TOTALI CONTR. CON QUOTA ASS.		10,7	10,7	10,7	10,7				
TOTALI GENERALI		24,9	24,9	24,9	24,9	1,3	1,3	1,3	1,3